REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Sent. N. 704
Dep. 25 MAR. 2016
N. R.G. 6051/13
Cron. n. 684
Rep. n. 1790

Composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Manuele FARINI — PRESIDENTE
Dr.ssa Anna Maria MARRA — GIUDICE
Dr. Luca BOCCUNI — GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

Ogg.: Impugnaz. delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministraz. delle soc. delle mutue assicuratrici e società coop.

nella causa civile promossa

DA

A S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [redacted] re, per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to [redacted] t [redacted] n domicilio eletto presso il suo studio in [redacted] in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTA

www.osservatoriodirittoimpresa.it

www.osservatoriodirittoimpresa.it

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Dichiarare l'invalidità, inefficacia, e/o la nullità e/o comunque disporre l'annullamento dell'impugnata deliberazione dell'assemblea della società B srl in liquidazione del 27.9.2012 in ogni sua parte, ivi compresa la parte in cui ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2011, del bilancio medesimo e dei relativi allegati per tutti i motivi dedotti in narrativa e di ogni deliberazione successiva e conseguente per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e nell'instaurando procedimento. Dichiarare l'invalidità, inefficacia, e/o la nullità e/o comunque disporre l'annullamento dell'impugnata deliberazione dell'assemblea della società B srl in liquidazione del 30.4.2013 in ogni sua parte, ivi compresa la parte in cui ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2012, del bilancio medesimo e dei relativi allegati per tutti i motivi dedotti in narrativa e di ogni deliberazione successiva e conseguente per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e nell'instaurando procedimento. Condannare la società B srl in liquidazione a risarcire il danno sofferto da A spa da quantificarsi nel corso del giudizio ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Collegio, anche con valutazione equitativa. Compenso avvocato e spese di lite interamente rifusi".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza di A dall'impugnazione della delibera 27.9.2012 *ex* art. 2479 *ter* comma 2 cc, come eccepi-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

ta nel paragrafo 1 della narrativa. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per le motivazioni esposte in atti, con ogni e più opportuna determinazione al riguardo. Con vittoria di spese legali e di contenzioso. In via riconvenzionale, condannare A spa al risarcimento in favore di B srl in liq. nella misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa (e che ai soli fini della determinazione del contributo unificato, si indica nell'iporto di euro 5.000,00.= salva diversa quantificazione all'esito del giudizio), di tutti i danni subiti e subendi a causa del suo illegittimo e vessatorio comportamento, come descritto in narrativa, che ha impedito la chiusura della fase di liquidazione e la cancellazione della società, esponendola al sostenimento di oneri e costi, il tutto con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12.9.2013, A spa, professandosi socia al 34,08 % di B srl in liquidazione, essendo l'altro socio di maggioranza certa C spa, detentrice del 65,92 % del capitale, ha impugnato le deliberazioni sociali prese dalle assemblee del 27.9.2012 e del 30.4.2013, con cui, tra le altre decisioni, sono state adottate le delibere di approvazione rispettivamente dei bilanci chiusi al 31.12.2011 ed al 31.12.2012.

In particolare, convenendo in giudizio B srl, A ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2011, ai sensi dell'art. 2479

www.osservatoriodirittoimpresa.it

ter comma 3 cc, nonchè la deliberazione di approvazione del bilancio al 31.12.2012, ai sensi dell'art. 2479 *ter* commi 1, 2 e 3 cc.

In riferimento all'impugnazione delle delibere in questione, in quanto asseritamente aventi oggetto illecito per essere i bilanci formati in violazione delle regole di chiarezza, correttezza e veridicità, l'attrice ha contestato la veridicità e correttezza della posta relativa ai costi di esercizio, indicati in euro 52.812,00.= al bilancio 31.12.2011 ed in euro 111.101,00.= al bilancio 31.12.2012, essendo detti importi assolutamente eccessivi ed ingiustificati, tenuto conto dello stato di liquidazione della società e la sostanziale inesistenza di ricavi di esercizio, costi peraltro neppure esplicati nelle note integrative e presumibilmente riferibili al compenso del liquidatore, compenso oggetto di delibera a sua volta impugnata in altro giudizio. Inoltre, l'attrice ha contestato la correttezza e la veridicità della posta relativa alle minusvalenze per alienazioni, priva di spiegazione anche nella nota integrativa. Infine, A ha contestato l'omessa appostazione nei bilanci rammentati del costo della locazione relativa ad immobile condotto da B e concesso da A medesima, con contratto scadente nel 2016 per affermazione della stessa convenuta.

Sotto altro profilo, l'attrice ha contestato la validità delle delibere prese dalle assemblee del 27.9.2012 e del 30.4.2012 sotto il profilo del difetto assoluto di informazione.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Limitatamente alle delibere prese dall'assemblea del 30.4.2013, A ha lamentato la loro invalidità in quanto adottate in difformità alla legge ed all'atto costitutivo, essendo stato determinante il voto del solo socio di maggioranza C spa in palese conflitto di interessi che avrebbe avuto l'unico scopo di danneggiare gli interessi della stessa società ovvero dell'attrice quale socia di minoranza. Infine, e sempre limitatamente alle delibere prese in data 30.4.2013, l'attrice ha lamentato come, in concreto, esse avrebbero modificato l'oggetto sociale di B srl in liquidazione che sarebbe divenuta una società di comodo.

Concludendo, A spa ha chiesto la declaratoria di annullamento o l'accertamento della nullità delle deliberazioni impugnate, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Costituendosi in giudizio, B srl ha preliminarmente osservato come A avrebbe impugnato per conflitto di interesse anche la delibera del 27.9.2012, eccependo rispetto a tale motivo di invalidità la decadenza dell'impugnazione medesima, essendo intervenuta la notificazione dell'atto di citaizione tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 2479 *ter* comma 2 cc.

In termini generali B ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione dedotti, in quanto asseritamente limitati ad un apodittico richiamo alle disposizioni normative asseritamente violate, senza indicazione specifica dei fatti e

www.osservatoriodirittoimpresa.it

motivi posti a fondamento della domanda, peraltro sfornita da quasivoglia supporto probatorio.

Nel dettaglio la convenuta ha negato la fondatezza di ogni motivo di impugnazione, così chiedendo il rigetto delle domande di controparte. In via riconvenzionale, B . srl ha chiesto la condanna di A al risarcimento del danno subito per essere stato ritardato il compimento degli atti di liquidazione, in ragione delle plurime ed infondate iniziative giudiziarie poste in essere dalla controparte.

Dovendo prescindere dalla considerazione dei fatti allegati in atto di citazione ed assolutamente irrilevanti ai fini della decisione sulla validità delle deliberazioni impugnate, fatti inerenti alla circostanza che il liquidatore di B avrebbe avuto l'unico sotteso scopo di attribuire a sé medesimo e ai professionisti incaricati le residue disponibilità liquide della società, in modo da escludere l'attrice da qualsivoglia residuo di riparto finale, ritardando detto riparto, essendo dette circostanze al più rilevanti ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità, va osservato che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge che A abbia fatto oggetto della sua impugnazione esclusivamente le deliberazioni di approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2011 ed al 31.12.2012, nonostante che in sede di assemblea del 27.9.2012 si siano adottate altre deliberazioni, tra cui anche quella di determinazione del compenso del liquidatore, oggetto di seperato giudizio (doc. n. 65 di fascicolo di parte

www.osservatoriodirittod'impresa.it

convenuta). Infatti, è chiaro che la citazione fa menzione esclusiva dell'interesse di A ad impugnare proprio "la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2011 *ex* art. 2479 *ter* comma 3 e quella del bilancio al 31.12.2012 *ex* art. 2479 *ter* cc commi 1 - 2 e 3", non essendo menzionata in atti alcuna altra decisione adottata nelle assemblee indicate che sia stata oggetto di domanda di declaratoria di invalidità.

Inoltre, deve rilevarsi come la delibera di approvazione del bilancio presa in data 27.9.2012 è stata impugnata dall'attrice esclusivamente in riferimento al suo oggetto illecito, per essere il bilancio così approvato irrispettoso dei pricipi di correttezza, veridicità e chiarezza, ovvero per essere stato esso approvato in carenza assoluta di informazione, non essendo menzionato come vizio il conflitto di interesse previsto dall'art. 2479 *ter* comma 2 cc, visto il chiaro riferimento fatto dall'attrice all'impugnazione di detta delibera ai sensi del terzo comma dalla norma richiamata, conseguendo l'irrilevanza della eccezione mossa da parte convenuta circa la tardività dell'impugnazione, essendo stati fatti valere esclusivamente vizi di nullità.

Perlatro, deve evidenziarsi che, in riferimento alla delibera del 30.4.2013, non sono precluse impugnazioni per annullabilità, quali quelle fatte valere dall'attrice a norma dell'art. 2479 *ter* commi 1 e 2 cc, posto che l'atto di citazione è stato portato alla notificazione tempestivamente il 29.7.2013 e, quindi, sicuramente entro il termine

www.osservatoriodirittoimpresa.it

di novanta giorni previsto a pena di decadenza dalla norma richiamata.

Muovendo dai motivi di nullità fondanti l'impugnazione della delibera del 27.9.2012 approvativa del bilancio al 31.12.2011, deve rammentarsi che l'art. 2479 *ter* ultimo comma cc prevede che alla disciplina della invalidità delle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata, si applichino, in quanto compatibili, alcune delle norme relative alla invalidità delle deliberazioni nelle società per azioni, tra cui l'art. 2434 *bis* cc, regolante una particolare forma di sanatoria delle deliberazioni invalide di approvazione del bilancio. Ebbene, l'art. 2434 *bis* cc prevede espressamente come le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 cc, in tema di annullabilità e nullità delle deliberazioni assembleari, non possano essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio successivo, dovendosi chiarire che detta preclusione all'impugnazione introdotta dal legislatore rileva anche nell'ipotesi in cui la delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo sia a sua volta invalida.

La preclusione in questione, ovviamente rilevabile d'ufficio, esclude possa reputarsi ammissibile la domanda di declaratoria di nullità della delibera impugnata ed adottata all'assemblea del 27.9.2012, essendo pacificamente intervenuta, prima dell'introduzione del giudizio, la deliberazione di data 30.4.2013 approvativa del bilancio

www.osservatoriodirittoimpresa.it

dell'esercizio successivo, pur rimanendo aperta la possibilità del risarcimento del danno subito dal socio a causa della invalidità della decisione, tutela risarcitoria per la quale non rilevano le preclusioni inerenti alla tutela demolitoria delle delibere invalide.

Considerando, invece, le domande di nullità relative alla decisione del 30.4.2013, approvativa del bilancio al 31.12.2012 sotto il profilo del difetto di informazione nonché sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto, per essere il bilancio medesimo privo di chiarezza, certezza e veridicità, va osservato che, ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 cc, la deliberazione deve reputarsi nulla ove adottata in "assenza assoluta di informazione" il che si verifica, in caso di deliberazione assembleare, com'è nell'ipotesi di specie, ove sia completamente carente la convocazione, ovvero completamente assente la verbalizzazione. Benchè parte attrice non chiarisca sotto quale profilo la deliberazione sia impugnata, deve rilevarsi che in atti è acquisto il verbale assembleare ove si dà atto compiutamente delle decisioni adottate, pur alla presenza della sola socia di maggioranza, non essendo intervenuta in assemblea A . spa, così come è acquisito l'invio della convocazione per l'assemblea medesima, ricevuto dall'attrice in data 9.4.2013, ed indicante all'ordine del giorno proprio l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 (doc. n. 51 di fascicolo attoreo).

Quanto all'affermata illiceità dell'approvazione del bilancio per carenza di chia-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

rezza, veridicità e certezza, il vaglio circa la nullità della deliberazione è condotto sulla scorta delle poste contestate dall'attrice.

In riferimento all'eccessività dei costi per servizi appostati per un importo di euro 111.101,00.=, asseritamente incompatibile con la gestione liquidatoria dell'impresa, a parte il rilevo che la censura melgio si attaglia alla eventuale affermazione di responsabilità dell'organo gestorio, ove dette spese realmente sostenute siano accessive ed incongrue, deve osservarsi che il conto economico per l'esercizio in questione (doc. n. 35 di fascicolo di parte conveuta) dettaglia le singole voci di cui si compone la posta di bilancio, indicando come buona parte di essa sia costituita, per l'importo di euro 83.333,00.=, dal compenso del liquidatore per l'esercio in questione, per l'esercizio precedente e per gli ultimi due mesi dell'anno 2010, costo corettamente imputato integralmente per competenza all'esercizio 2012, essendo il relativo costo frutto della deliberazione assembleare del 27.9.2012 e che tutt'ora risulta essere valida ed efficace, essendo stata la relativa impugnazione dichiarata improponible da parte del Tribunale di Venezia con sentenza del 25.11.2014, per essere la controversia devoluta ad arbitri. Inoltre, risulta specificamente dettagliata l'altra voce di rilievo, per euro 22.871,02.=, inerente ai costi legali e di consulenza, che comprende, oltre ai costi relativi agli emolumenti del commercialista della società, anche i costi relativi agli emolumenti per prestazioni legali, peral-

www.osservatoriodirittoimpresa.it

tro particolarmente onerose, viste le plurime controversie in cui B srl è stata coinvolta da parte della stessa A spa. Le altre voci che compongono la posta sono di entità esigua (doc. n. 35 di fascicolo di parte convenuta) ed attengono alle spese per utenze, spese emergetiche, di smaltimento rifiuti. Per quanto documentato in atti e tenuto conto che la stessa attrice, a fronte della dettagliata giustificazione del costo appostato in bilancio, non ha svolto alcuna specifica contestazione, deve reputarsi come sotto questo profilo il bilancio non manchi di correttezza, veridicità e chiarezza, posto che detto costo per servizi appare del tutto compatibile con la gestione liquidatoria dell'impresa, essendo le voci di cui la posta medesima si compone tutte pertinenti a tale attività.

Anche l'impugnazione del bilancio relativa alla voce "minusvalenze per alienazioni" deve reputarsi infondata. In argomento A afferma solamente che essa non sarebbe in alcun modo giustificata, senza precisare in che termini essa sollevi detta contestazione. Esaminando il bilancio impugnato, tale posta è indicata tra gli oneri straordinari per l'importo di euro 229.424,00.=, quale minusvalenza da alienazioni e, quindi, quale vendita delle immobilizzazioni materiali a corrispettivo inferiore rispetto al valore storico delle immobilizzazione stesse. Ora, nel bilancio in questione sono indicate immobilizzazioni materiali esistenti al 31.12.2012 per un valore contabile netto di euro 7.144,00.=, mentre il correlativo valore di dette immobilizzazioni è pari ad euro 256.477,00.= al

www.osservatoriodirittoimpresa.it

31.12.2011, con la conseguenza che, in ambito ovviamente liquidatorio, il bilancio rappresenta che la società ha provveduto ad alienare, nel corso dell'esercizio 2012, dette immobiliazzazioni per un valore contabile di euro 249.333,00.=, di modo che, con l'iscrizione a bilancio della minusvalenza si attesta che, a fronte dell'indicato valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali indicato, il corrispettivo ricavato è stato inferiore al valore netto contabile medesimo. La vendita delle immobilizzazioni materiali dell'impresa risulta del tutto coerente con l'attività liquidatoria di B srl, così come risulta coerente con detta gestione la vendita a corrispettivo inferiore rispetto al valore contabile netto di tali cespiti, essendo profilo che non attinge la veridicità del bilancio quello relativo al sindacato avente ad oggetto il corrispettivo ricavato da reputarsi o meno congruo nell'interesse dell'impresa, riguardando esso l'eventuale responsabilità dell'organo gestorio.

Venendo alla mancata appostazione degli affermati debiti relativi ai canoni di locazione asseritamente dovuti a A per la conduzione dell'immobile sito in , via : deve rilevarsi che parte attrice giustifica detta censura facendo leva sulla circostanza che il contratto di locazione in questione, stipulato in data 24.3.2004 (doc. n. 30 di fascicolo di parte convenuta), a suo dire si sarebbe sciolto e che B srl avrebbe comunqne continuato a disporre dell'immobile, al fine di svolgere le attività di vendita e liquidazione di quanto ivi contenuto,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

operazioni da completarsi entro il 15.5.2012. Senonchè, a detta dell'attrice, B srl avrebbe omesso detta riconsegna e, successivamente alla notificazione del ricorso *ex* art. 447 *bis* cpc promosso dalla A medesima, onde ottenere la restituzione del bene per intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale (doc. n. 9 di fascicolo attoreo), la stessa avrebbe affermato che, in realtà, il contratto stesso sarebbe stato ancora in essere, avendo scadenza nel 2016, negando la risoluzione consensuale del vincolo come allegata da controparte.

La difesa che in punto svolge la convenuta consiste sostanzialmente nel fatto che, benché il contratto fosse in essere durante l'esercizio 2012, nessuna appostazione sarebbe stata fatta in bilancio del credito di A in quanto questa avrebbe rinunciato al corrispentivo nel contesto di una operazione di aumento di capitale per copertura di perdite della B imputando appunto l'attrice a copertura il credito di per canoni di locazione.

In particolare, B srl fa riferimento alla delibera assembleare del 28.6.2011 (doc. n. 32 di fascicolo di parte convenuta), ove A ha acconsentito all'aumento di capitale coprendolo in parte, per euro 63.387,00.=, mediante compensazione volontaria del credito per pari importo derivante da forniture commerciali appostate alla voce "debiti verso fornitori commerciali A " del passivo dello stato patrimoniale di B srl al 30.4.2011.

Ora detta argomentazione, se può rilevare in riferimento al fatto che i crediti da locazione

www.osservatoriodirittoimpresa.it

inerenti all'esercizio 2011 possono reputarsi in parte estinti mediante compensazione, con conseguente legittima omessa loro appostazione al bilancio del relativo esercizio, tuttavia, posto che la deliberazione in questione indica la compensazione solo per i crediti maturati al 30.4.2001 e non per i crediti futuri da locazione, appare ovvio rilevare che l'amministratore di B srl, in carenza di rinuncia dei canoni anche per l'anno 2012, avrebbe dovuto provvedere ad iscrivere in bilancio la relativa posta.

Peraltro, a fronte della sussistenza della prova del contratto di locazione intervenuto tra le parti ed a fronte del fatto pacifico in giudizio che l'immobile è stato rilasciato solo nel corso del 2014 (vedasi doc. n. 57 di fascicolo di parte convenuta), deve reputarsi sussistere la prova sufficiente del debito di B che, nell'esercizio 2012, avrebbe dovuto trovare sua adeguata rappresentazione nel relativo bilancio di esercizio, non potendosi considerarsi elementi indiziari rilevati e dirimenti, al fine di dimostrare la rinuncia invoca dalla convenuta per l'anno in considerazione, il fatto che la stessa B non abbia riportato nei propri mastrini le poste a debito relative a partire dal 2010, ovvero che A non abbia inviato le relative fatture di pagamento, ovvero non abbia appostato il credito nei propri bilanci.

Così, debbono reputarsi inammissibilmente generiche le prove orali proposte dalla convenuta ed inerenti all'asserita rinuncia da parte di A spa dei canoni di locazione futuri, non essendo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

circostanziato quando tale rinuncia sarebbe intervenuta e con quali modalità, in modo da precludere a controparte qualsivoglia prova contraria, risultando di converso *per tabulas* la sola estinzione dei canoni maturati fino al 30.4.2011, secondo quanto risulta dalla già citata delibera di copertura delle perdite della società convenuta.

Ora, proprio in ragione dalle difese di parte convenuta che afferma come nel corso del 2012 il contratto di locazione fosse ancora in corso, ma che i canoni non sarebbero stati dovuti per rinuncia da parte della locatrice, circostanza quest'ultima sprovvista di adeguato riscontro, deve ritenersi che la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012 sia nulla in quanto il bilancio stesso deve reputarsi privo di veridicità essendo omessa l'appostazione del costo della locazione in essere.

Di converso, priva di qualsivogia fondatezza è la censura relativa al fatto che la delibera di data 30.4.2012 avrebbe di fatto comportato la modificazione dell'oggetto sociale, trasformando la società in una sorta di collettiva di comodo, posto che l'unica decisione adottata in detta sede ha riguardato l'approvazione del bilancio di esercizio.

Quanto alle ulteriori doglianze inerenti all'asserita annullabilità della deliberazione per abuso della maggioranza o per conflitto di interessi, esse si riducono all'affermazione secondo cui l'approvazione del bilancio privo della posta a debito relativa ai canoni di locazione sarebbe

www.osservatoriodirittoimpresa.it

espressione di detto conflitto ovvero di eccesso di potere della maggioranza ai danni dell'altro socio creditore. Tuttavia, appare evidente che detta censura coincide con quella inerente al difetto di veridicità del bilancio ed in essa deve reputarsi assorbita, dovendosi rammentare che l'impugnazione sotto questo profilo è rimedio residuale nell'ipotesi in cui l'invalidita della deliberazione non sia dichiarabile sotto il profilo formale.

Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta da A spa nei confronti di B srl in ragione dell'affermata invalidità delle delibere impugnate e ciò sulla scorta dell'assorbente rilievo che in giudizio nessun elemento è stato offerto al fine di apprezzare l'eventuale pregiudizio sopportato dall'attrice.

Deve reputarsi inammissibile anche la domanda riconvenzionale fatta valere da B srl per l'asserito danno, individuato nei maggiori oneri gestionali e di difesa legale, sopportato per il fatto che la liquidazione non sarebbe stata portata a pronta definizione a causa delle innumerevoli e pretestuose iniziative giudiziarie intraprese da controparte e prontamente rigettate dall'autorità procedente.

In effetti, si deve ritenere che, rispetto alle domande di impugnazione delle delibere assembleari di cui è giudizio che, come detto, sono le uniche pretese avanzate in atti, con conseguente irrilevanza di qualsiasi altra allegazione attorea estranea al titolo azionato, non può in alcun modo reputarsi che la pretesa risarcitoria fatta valere

www.osservatoriodirittoimpresa.it

dalla convenuta sia connessa, quanto a *causa petendi* o *petitum*, così come non può certo ritenersi che tra detta domanda riconvenzionale e la domanda attorea vi sia un "collegamento oggettivo" che implichi, anche semplicemente, l'opportunità della trattazione simultanea della pretesa della convenuta, essendo essa completamente avulsa rispetto al *thema decidedum* introdotto con la richiesta impugnatoria di parte attrice e le relative difese avanzate da B srl.

Le spese di lite debbono compensarsi per la giusta metà, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha visto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della delibera di approvazione di bilancio del 27.9.2012 e considerato il rigetto delle domande di risarcimento formulate dall'attrice medesima, dovendosi così condannare la convenuta, pur parzialmente soccombente, alla rifusione della residua frazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando e rigettata ogni diversa domanda eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera in data 27.9.2012 di approvazione del bilancio di B , srl;
2. dichiara la nullità della delibera in data 30.4.2013 di approvazione del bilancio di B , srl per difetto di veridicità, nei limiti indicati in parte motiva;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Sent. 704/16

3. dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla convenuta B srl nei confronti dell'attrice A spa;
4. compensa per la frazione di un mezzo le spese di lite;
5. condanna la convenuta B srl a pagare in favore dell'attrice A spa la residua frazione di spese che si liquida in euro 2.000,00.= per compensi professionali ed euro 462,55.= per spese borsuali, oltre accessori di legge.

Venezia, lì 11.6.2015

Il Presidente

Il Giudice est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
25 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittoimpresa.it